



Diritto & Fisco



Primi effetti della collaborazione amministrativa. L'Agenzia scrive ai contribuenti

Questionari sui redditi esteri Innescati dallo scambio di informazioni internazionali

DI VALERIO STROPPA
E CRISTINA BARTELLI

Questionari sui redditi esteri non dichiarati innescati dallo scambio di informazioni. La collaborazione amministrativa tra le tax authority dei vari paesi entra nel vivo e porta l'Agenzia delle entrate a notificare nei mesi iniziali del 2018 i primi provvedimenti con i quali si richiede ai contribuenti di giustificare le apparenti anomalie emerse dal confronto tra i dati finanziari trasmessi dalle autorità estere e le dichiarazioni dei redditi presentate. L'iniziativa fa seguito al recapito delle lettere di compliance inviate ai sensi del provvedimento del 21 dicembre 2017. Alert, questi ultimi, finalizzati a stimolare la regolarizzazione spontanea da parte dei cittadini, che potevano presentare, avvalendosi del ravvedimento operoso, un modello Unico integrativo per l'anno 2016 con il quadro RW correttamente compilato. Con sanzioni ridotte rispetto a quelle ben più elevate che sarebbero risultate applicabili in caso di un successivo (e a quel punto piuttosto probabile) controllo fiscale.

Il Common reporting standard (CrS), il protocollo per lo scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini anti-evasione messo a punto

dall'Ocse, sarà utilizzato entro la fine di quest'anno da oltre 100 paesi. I primi 49 stati, tra cui l'Italia, hanno già scambiato/ricevuto lo scorso anno i dati relativi al 2016. Altre 53 giurisdizioni si aggiungeranno nel prossimo mese di settembre, con riferimento a conti correnti e investimenti detenuti dai contribuenti di «interesse fiscale» dei paesi partner nel 2017.

L'immenso database di saldi e movimentazioni è alimentato dagli intermediari finanziari, i quali devono preliminarmente effettuare una due diligence sulla propria clientela per individuare i rapporti soggetti all'obbligo di comunicazione (ossia quelli che presentano particolari indizi di collegamento, ai fini fiscali, con un paese estero). I flussi informativi riportano quindi il nome dell'istituto o beneficiario effettivo dell'asset, il numero del conto, l'identificativo dell'istituzione finanziaria, il saldo o valore, nonché l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in corso d'anno dall'investimento.

I questionari fiscali recapitati dall'Agenzia nei primi mesi del 2018 fanno riferimento a specifiche liste di lavorazione contenenti soggetti che, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità estere, non avrebbero dichiarato in tutto o in

parte alcuni redditi. Non si tratta solo di conti offshore o di plusvalenze finanziarie, ma anche di redditi da lavoro dipendente che, sulla base della residenza fiscale del soggetto, avrebbero dovuto essere riportati nella dichiarazione italiana.

Per effetto di tali circostanze, gli uffici invitano i destinatari a fornire entro un determinato periodo di tempo (non inferiore a 15 giorni) ogni notizia o documento relativo ai redditi percepiti all'estero, con particolare riferimento alla loro natura, alla quantificazione e alle ragioni per le quali non sono stati indicati nel modello Unico-PF presentato in Italia.

La richiesta documentale si estende anche a estratti conto, contabili bancarie e altri documenti similari, detenuti oltre confine per gli anni d'imposta a partire dalla loro costituzione, come pure tutto ciò che riguarda l'origine di tali somme. Naturalmente i contribuenti che decidessero di non rispondere agli inviti del fisco andranno incontro alla sanzione economica (da 250 a 2 mila euro) prevista dall'articolo 11 del dlgs n. 471/1997, alle preclusioni amministrative e processuali sulla possibilità di fornire prove nelle fasi successive e soprattutto alla prosecuzione dell'attività di accertamento.

LE STRATEGIE DIFENSIVE

Risposte da valutare

Il Fisco accende i fari sui redditi esteri, dopo le migliaia di lettere di compliance inviate ai contribuenti da gennaio e ora la volta dei questionari e inviti ex art. 32 dpr 600/73 primi effetti delle risposte delle amministrazioni finanziarie straniere alla richieste dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate italiana. Sono numerose le richieste di chiarimenti inviate ai contribuenti a seguito dell'effettiva operatività delle molteplici forme di scambio di informazioni attivate a livello cross border.

Tali comunicazioni, seppur basate su dati non sempre «ordinati» e/o integrati tra loro, hanno preso forma attraverso l'invio massivo delle c.d. lettere di compliance (Cfr. Prov. n. 299737 del 21 dicembre 2017) ovvero mediante l'inizio di una vera e propria attività istruttoria ai sensi dell'art. 32, dpr 600/73. Per il contribuente si pone quindi la delicata questione del «se» e del «come» riscontrare la richiesta verificando, in qualche modo, la sussistenza del diritto a non ottemperarvi o comunque ottemperarvi parzialmente, tenendo conto della tipologia di richiesta ricevuta che, a questi fini, riveste carattere essenziale. Difatti, mentre – in caso di lettere di compliance – la mancata produzione dei chiarimenti richiesti non comporta alcun effetto penalizzante per il contribuente che rimane libero di riscontrare o meno la comunicazione, l'eventuale mancato riscontro o riscontro parziale in seguito all'invio di un invito o questionario ex art. 32 dpr 600/73 comporterebbe, per lo stesso, il pesante «divieto di utilizzazione in sede amministrativa e processuale delle notizie ed i dati non adottati». Trattasi di una sorta di sanzione impropria che rende la posizione del contribuente tutt'altro che agevole non consentendogli, di fatto, di parametrare la documentazione e le informazioni da fornire in base alle proprie specifiche esigenze, con una effettiva compressione del diritto di difesa. L'unica possibilità è sperare (ed eventualmente contestare nel caso in cui l'Agenzia rilevi l'inutilizzabilità) che la richiesta dell'Amministrazione finanziaria difetti di «specificità».

La Cassazione ha recentemente ribadito (Cfr. Cass. 4001/2018) che «in tema di accertamento tributario, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del dpr 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza». Da questo punto di vista, nella prassi recente, si sta registrando l'invio da parte dell'Amministrazione finanziaria di una serie di questionari e/o inviti ex art. 32 dpr 600/1973 che – pur traendo origine da notizie specifiche ricevute dalle Autorità straniere (principalmente a seguito di scambio di informazioni spontaneo di matrice «convenzionale») come, ad esempio, la percezione all'estero di redditi di lavoro dipendente – estendono poi la richiesta a una serie generalizzata di informazioni e documenti che vanno oltre lo specifico reddito di cui si è avuto notizia, come, a titolo esemplificativo, «gli estratti conto di tutte le relazioni bancarie detenute all'estero per gli anni di imposta oggetto della presente comunicazione, attraverso cui è stato possibile produrre redditi di fonte estera». Dinanzi ad una richiesta di siffatta natura, è quindi lecito chiedersi se sussista o meno il carattere di specificità.

Giorgio Infranca
e Gianmaria Favalaro

Tutor da rimuovere ma Autostrade ricorre

La Corte d'appello di Roma ha stabilito, con una sentenza, che i tutor utilizzati da Autostrade per l'Italia costituiscono una forma di violazione del brevetto dell'azienda Craft (la ricorrente), e quindi vanno rimossi. Autostrade in sostanza è stata condannata in una causa che va avanti dal 2006 per «contraffazione di brevetto» per aver sfruttato in modo indebito le altrui scoperte.

La Corte ha anche intimato ad Autostrade per l'Italia di astenersi per il futuro dal fabbricare, commercializzare e utilizzare il sistema in violazione del brevetto. Ogni giorno che passerà prima della rimozione costerà 500 euro di sanzione civile che andranno alla parte lesa. La sentenza, fa però sapere la stessa Autostrade, sarà impugnata presso la Cassazione, e dunque, si legge in una nota, «il tutor non verrà rimosso ma sarà immediatamente sostituito con un nuovo

sistema diverso da quello attuale». «Per evitare che vengano annullati i benefici del tutor che ha ridotto del 70% il numero di morti sulla rete autostradale Autostrade per l'Italia si farà carico della sanzione pecuniaria prevista per mantenere attivo il sistema attuale fino alla sostituzione integrale degli apparati con altro sistema di rilevazione della velocità media, che avverrà entro tre settimane». Secondo Autostrade, inoltre, «la decisione della Corte d'Appello di Roma riconosce che non c'è stato alcun arricchimento da parte di Autostrade per l'Italia, non avendo la concessionaria ottenuto alcun vantaggio economico dall'utilizzo del sistema che ha come unico obiettivo quello di tutelare la sicurezza dei clienti, né alcun danno per Craft. Pertanto, la sentenza non prevede alcun indennizzo a beneficio di Craft per l'utilizzo del sistema».